



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 452 del 04/06/2025**

---

**Campania: la Regione della longevità**

---

*Firmato da: Tommaso Pellegrino*



Consiglio Regionale della Campania

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE del //**

---

Al Presidente Consiglio della Regione Campania  
On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale  
Dott.ssa Magda Fabbrocini

**PROPOSTA DI LEGGE**

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

Del Consigliere Regionale

**TOMMASO PELLEGRINO**

Avente ad oggetto:

**“Campania: la Regione della longevità”**

---

*Firmato da: Tommaso Pellegrino*



*Consiglio Regionale della Campania*

Proposta di Legge

**Campania: la Regione della longevità**

**Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Campania promuove e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita familiare e sociale in armonia con i principi sanciti a livello nazionale, internazionale ed europeo.
2. La Regione Campania in particolare promuove l'invecchiamento attivo anche al fine di:
  - a) Valorizzare la persona come risorsa;
  - b) Produrre benefici in termini di salute fisica e mentale, di maggior benessere e di migliore qualità della vita;
  - c) Prolungare l'apporto attivo delle persone anziane alla comunità.
3. La Regione Campania contrasta i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di discriminazione verso le persone anziane, facilitando la piena inclusione sociale delle stesse.

**Art. 2 (Destinatari)**

1. I destinatari delle disposizioni della presente legge sono:
  - a) I cittadini campani ultrasettantenni;
  - b) Gli enti pubblici e privati coinvolti nella promozione della salute, della ricerca e della valorizzazione culturale e gastronomica;
  - c) Le istituzioni scolastiche, accademiche e le associazioni che operano in ambito sanitario, culturale e sociale.

**Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla Longevità)**

1. È istituito in Regione Campania, l'Osservatorio Regionale sulla Longevità, al fine di:
  - a) Monitorare i dati relativi alla longevità della popolazione campana;
  - b) Promuovere ricerche e studi sui fattori determinanti della longevità;
  - c) Diffondere buone pratiche per la promozione della salute e del benessere.



## *Consiglio Regionale della Campania*

2. L'Osservatorio collabora con istituzioni accademiche, enti locali e organizzazioni internazionali per lo sviluppo di progetti e iniziative connesse alla tematica della longevità.

### **Art. 4 (Previsione di ambulatori dedicati alla longevità)**

1. La Regione Campania promuove l'istituzione di ambulatori per la longevità presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
2. Gli ambulatori si occupano di:
  - a) Monitoraggio clinico dedicato alle persone ultranovantenni;
  - b) Consulenze nutrizionali e supporto per il mantenimento di uno stile di vita sano;
  - c) Programmi di prevenzione e gestione delle patologie croniche correlate all'età avanzata.

### **Art. 5 (Anagrafe dei longevi)**

1. È istituita, in Regione Campania, l'Anagrafe Regionale dei Longevi, comprendente i cittadini campani ultranovantenni.
2. L'Anagrafe ha lo scopo di:
  - a) Facilitare il monitoraggio clinico e sociale delle persone longeve;
  - b) Fornire dati utili per la programmazione di politiche regionali mirate;
  - c) Promuovere la valorizzazione culturale e sociale degli anziani come risorsa della comunità.

### **Art. 6 – Tutela della dieta mediterranea e del patrimonio enogastronomico**

1. La Regione Campania riconosce la dieta mediterranea, Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, come elemento fondamentale per la promozione della salute e della longevità.
2. Sono previste azioni di tutela e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche campane attraverso:
  - a) Programmi di educazione alimentare nelle scuole e nelle comunità locali;
  - b) Sostegno a filiere produttive locali legate alla dieta mediterranea;



## *Consiglio Regionale della Campania*

- c) Promozione di eventi e manifestazioni enogastronomiche a livello regionale e nazionale.

### **Art. 7 (Promozione e valorizzazione della longevità)**

1. La Regione Campania sostiene iniziative culturali, educative e sportive finalizzate a valorizzare la longevità e a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di uno stile di vita sano.
2. Le attività promosse includono:
  - a) Festival e convegni dedicati alla tematica della longevità;
  - b) Campagne di comunicazione per diffondere le buone pratiche;
  - c) Percorsi turistici e culturali nelle aree del Cilento, Alburni e del Vallo di Diano, legati al tema della longevità e della dieta mediterranea.

### **Art. 8 (Programmazione regionale)**

1. La Regione Campania elabora un Piano Triennale per la Longevità, che definisce:
  - a) Gli obiettivi strategici e operativi da perseguire;
  - b) Le risorse finanziarie da destinare alle iniziative previste dalla presente legge;
  - c) Le modalità di attuazione e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti.
2. Il Piano Triennale è aggiornato periodicamente sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio Regionale sulla Longevità e delle esigenze emerse dai territori.

### **Art. 9 (Monitoraggio e valutazione)**

1. La Regione Campania assicura il monitoraggio e la valutazione periodica dell'attuazione della presente legge, attraverso relazioni annuali dell'Osservatorio Regionale sulla Longevità.
2. I risultati delle attività saranno pubblicati e resi disponibili per favorire la trasparenza e la partecipazione della cittadinanza.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 10 (Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani".
2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire criteri e modalità di utilizzo dei fondi attraverso appositi regolamenti attuativi.

**Art. 11 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.